



A.I.M.M.F.

Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
*Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse
et de la Famille"*

www.minoriefamiglia.it

**Audizione avanti Commissione Affari Costituzionali e Giustizia del
Senato della Repubblica**
**con riferimento al D.L.15.9.2023 n. 123 “Misure urgenti di contrasto
al disagio giovanile . alla povertà educativa, alla criminalità minorile
nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”**

Illustri Signori,
ringrazio per la convocazione e per la opportunità che mi viene data di
manifestare il pensiero mio e della associazione che qui rappresento.

Preliminarmente segnalo che il Consiglio Direttivo di AIMMF non appena
informato della proposta di DL approvata dal CDM, ha predisposto in data
14 settembre 2023 un comunicato che allego e al quale mi riporto in linea
generale.

Aggiungo a quel testo alcune osservazioni intervenute dopo la
pubblicazione del testo sulla G.U.:

- 1) Il decreto legge n.123 del 15 settembre 2023 è stato approvato sul presupposto dell'urgenza in occasione di alcuni fatti gravissimi accaduti di recente, ma è a tutti noto che fatti analoghi sono stati commessi con la medesima ferocia anche in epoche molto più risalenti. Essa sembra avere l'obiettivo di attribuire al sistema penale minorile il compito di risolvere e correggere antiche e gravi omissioni specialmente in particolari aree geografiche del nostro paese, ove la criminalità organizzata da sempre spadroneggia e dove lo Stato- inteso come scuole adeguate, servizi dotati di risorse di

persone e di mezzi, garanzie di idonea sicurezza dei cittadini- è da decenni assente.

- 2) L'Italia, per fortuna, non è Caivano o le zone più degradate della Sicilia: in molte regioni non esiste alcun reale allarme legato alla criminalità minorile, i cui numeri sono stabili. Da ultimo, sempre più spesso, le notizie sulle cosiddette "baby gang" vengono diffuse dai media con estrema superficialità, semplificando e attribuendo ai ragazzi, certamente più inquieti, le responsabilità che gli adulti non hanno saputo gestire, in una demonizzazione della categoria che serve solo a creare barriere e "mostri", ma non è risolutiva del problema.

Il disagio minorile di cui finalmente si parla, questo sì presente ovunque, nasce dalla sempre minore presenza di modelli adulti autorevoli e credibili, da una dilagante cultura dell'individualismo e del successo legato all'apparire e al possedere, dall'assenza di futuro percepita dai ragazzi e dalla conseguente loro rabbia che si manifesta in agiti aggressivi etero diretti, ma anche molto di frequente in agiti violenti contro sé stessi.

SINPIA (Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza), in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio promossa dall'OMS- Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme: i comportamenti autolesivi e suicidari dei ragazzi e delle ragazze italiani sono aumentati del 27% rispetto all'epoca pre-covid.

- 3) Il sistema penale minorile italiano è il nostro fiore all'occhiello, è stato preso a modello dalle raccomandazioni europee del 2016, non è certo un processo buonista e poco attento alla gravità dei reati. Al contrario la sua filosofia è tesa alla responsabilizzazione, anche ferma e severa, del minorenne autore di reato più che alla sua punizione, attraverso strumenti che consentono di definire i processi bagatellari con sentenze di irrilevanza del fatto, e quelli più gravi con percorsi adeguati, in durata e contenuto, di messa alla prova. Assolutamente ineliminabile è la preventiva accurata indagine sulla personalità del ragazzo, sul suo livello evolutivo, sul contesto in cui vive e sulle risorse di cui dispone nella realtà, per calibrare gli interventi più adatti a quel particolare ragazzo e non renderli stereotipati.

È un sistema che ha prodotto una recidiva minima, molto minore e certamente non paragonabile a quella degli altri paesi europei in cui

l'approccio è squisitamente repressivo. Intervenire sull'onda emotiva, su un sistema che ha dato buona prova di sé, senza una accurata analisi dei dati forniti dal Ministero di Giustizia (che non sono preoccupanti) senza una riflessione attenta sulle conseguenze anche pratiche generate da norme inappropriate, rischia di produrre irreversibili crepe in un sistema che tutta l'Europa ci invidia.

Ma per venire al DL n.123 del 15.9.23, pur apprezzando alcune delle soluzioni adottate, non posso esimermi dal segnalare alcuni profili di problematicità contenuti in particolare nella formulazione dell'art.27 bis di nuova stesura, che appare incoerente rispetto ad un sistema processuale che fa della responsabilizzazione e della maturazione del minore il suo principale interesse e che sino ad oggi ha conseguito ottimi risultati.

Art.8 D.L. n.123 del 15.9.2023

Le criticità più evidenti contenute nella attuale formulazione dell'art.27 bis, che segue l'art.27 DPR 448 /88 concernente la sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto, sono le seguenti :

- 1) Si prevede che il Pubblico Ministero Minorile, privato di qualsiasi spazio di valutazione personale legata alla gravità o meno della situazione di fatto e alla preventiva conoscenza del minore ai sensi dell'art.9 DPR 448 /88 , per ipotesi di reato anche non bagatellari a carico di minorenni punite con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (dunque anche per reati di una certa gravità come la violenza privata art.610 cp, la rissa aggravata art.588 secondo comma cp , lo stalking art.612 bis cp, l'ipotesi lieve dello spaccio art.73 V comma DPR 309/90 etc) , **debba** inoltrare istanza di definizione anticipata. Tale soluzione assai poco dettagliata appare in aperta violazione del principio di "*presunzione di non colpevolezza*", potendo ipoteticamente essere assunta anche senza interrogatorio dell'indagato, né avendo svolto alcuna attività investigativa. Inoltre, viola l'art.9 DPR 448 /88 -in base al quale è prescritto che "*il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e*

ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili “-

- 2) IL PM è tenuto a notificare al minore e al genitore istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla accettazione da parte del minore di sottoporsi ad un percorso di reinserimento e rieducazione di durata da uno a sei mesi, predisposto in soli 30 giorni , *“sentiti i servizi minorili “*. Il contenuto del progetto, da predisporre tassativamente in un tempo eccessivamente breve, sembra lasciato alla iniziativa del minore interessato e dei suoi familiari e rischia di non essere pertinente ai bisogni educativi dello stesso, né coerente con il tipo di reato che si presume abbia commesso. I termini per la predisposizione decorrono dalla avvenuta notifica al minore dell'istanza del PM, notifica che non è messa a conoscenza dell'USSM, il quale avrà perciò meno di 30 gg per pronunciarsi. Difficilmente un progetto dotato di qualche validità potrà essere predisposto dall'interessato e approvato dall'USSM in tempi così ristretti, dal momento che i servizi ministeriali in molte zone d' Italia sono pesantemente sottodimensionati. Senza una preventiva conoscenza del ragazzo sarà pertanto un progetto valido sulla carta, ma privo di qualsiasi valenza educativa e dunque inutile sotto il profilo del recupero del ragazzo—

- 3) Non meno significativi sono i profili di incostituzionalità contenuti nella previsione degli automatismi conseguenti al possibile diniego da parte del minore di partecipare al percorso o al fallimento dello stesso. Il minore che rifiuta o fallisce il percorso, in base al DL in esame, non potrà in alcuna fase successiva del procedimento avere accesso alla messa alla prova, pur avendo raggiunto una migliore maturazione.

E' pacifica da parte della nostra Corte Costituzionale la valutazione in termini negativi di qualsivoglia automatismo, specie in un processo che , partendo dal diverso livello di maturazione dei soggetti di minore età, li accompagna alla crescita e alla evoluzione di fase in fase, di talché nella quotidiana esperienza avviene che la messa alla prova fallita in primo grado, possa essere ripetuta anche

avanti alla Corte d' Appello in presenza di una diversa maturazione raggiunta. (giurisprudenza consolidata delle Corti di Appello di Milano e Brescia).

- 4) La norma poi non sembra avere alcun effetto deflattivo sul lavoro del giudice dal momento che impone almeno due udienze, che, pur se non specificato, si ritiene vadano celebrate avanti al GUP sempre in ossequio alle caratteristiche fondanti del sistema e alle sentenze della Corte costituzionale che impone nel giudizio del minore una valutazione multidisciplinare. Una prima udienza per valutare la fattibilità e la durata del percorso e la seconda per verificarne l'esito. Dunque, si tratta dello stesso numero di udienze mediamente necessarie oggi per un progetto di messa alla prova attuato dopo il rinvio a giudizio, in presenza però del rispetto del diritto di difesa del minore e di una non rinunciabile valutazione da parte del giudice della responsabilità penale dell'imputato.

-5) Sembra inoltre poco coerente, con riferimento al reato di cui all'art.73 V comma DPR 309/90 ossia l'ipotesi lieve del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, che il Decreto-legge da un lato preveda un condivisibile aumento di pena che rende possibile l'arresto del minore piccolo spacciatore e dall'altro includa il reato fra quelli per i quali basta un percorso riparativo di non oltre sei mesi per decretarne l'estinzione.

Se, come accade molto di frequente, il ragazzo spaccia perché fa uso di sostanze, avrebbe necessità di un percorso al Sert di durata assai più lunga dei sei mesi previsti in un contesto di cura e presa in carico e non di mera e frettolosa valutazione penale. Non va dimenticato il contenuto dell'art. 32 comma 44 DPR448 laddove si attribuisce al giudice minorile, nel corso del processo penale, in caso di urgente necessità, la possibilità di emettere provvedimenti civili a protezione del minore sottoposto al processo penale se vive in condizioni familiari dannose.

Art.5 Decreto-legge n.123 /2023 – Avviso orale al minore e ammonimento da parte del Questore.

Una osservazione rispetto all'art.5 del DL comma 1 lettera a) e commi 2 e 5 : è esperienza di chi lavora nel settore della giustizia minorile che un avviso orale o un ammonimento del Questore potrà essere utile a ragazzi che dispongono di genitori educativamente presenti, per cui un richiamo dell'Autorità di Polizia può portare ad un loro maggiore controllo sul figlio, ma temiamo che nelle famiglie più marginali o addirittura inserite in contesti criminali sia un rimedio non produttivo di grandi risultati.

Art.12 D.L. n.123/2023 - Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico

Con riferimento infine alle sanzioni penali ai genitori per l'evasione dell'obbligo scolastico dei figli con il loro utilizzo in attività anche di natura criminale , che andranno a ulteriormente caricare i ruoli già pesantissimi dei pubblici ministeri ordinari, posso testimoniare che in situazioni di notevole gravità, laddove non può non rilevarsi lo stato di abbandono morale e materiale dei figli, i tribunali per i minorenni abitualmente intervengono con provvedimenti di allontanamento del minore dalla famiglia problematica nell'ambito di procedure civili tese all'accertamento dello stato di abbandono. L'Autorità Giudiziaria minorile italiana non è mai stata inerte nell'intervenire a tutela dei minorenni inseriti in famiglie pericolose anche allontanandoli.

La sanzione penale come deterrente non sembra di particolare utilità. Ogni norma perché sia efficace andrebbe calibrata con le effettive risorse a disposizione.

Un suggerimento finale:

Vista la fase di conversione mi preme segnalare che sarebbe molto opportuno inserire nel DL la modifica dell'art. 22 n.4 DPR 448 /88 “misura *cautelare del collocamento in comunità* “ nella parte in cui attualmente nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato del minore dalla comunità, prevede l'aggravamento della misura con collocamento in carcere minorile per un periodo massimo di un mese. Tale misura ha una sua limitata utilità deterrente per i casi in cui il titolo del reato commesso non consente in

generale l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Nella pratica si è rivelata molto spesso inutile e controproducente—come tutti gli operatori sociali e penitenziari possono confermare. Apparirebbe opportuno specificare normativamente che per i titoli di reato che consentono l'applicazione della custodia cautelare in carcere, nel caso sia stata applicata la misura comunitaria il giudice possa rivalutare —come previsto dall'art. 299 co 4 c.p.p. per gli adulti- le esigenze cautelari alla luce del negativo comportamento comunitario del ragazzo, e sostituire la misura meno grave con quella della custodia cautelare in carcere.

Ringrazio per l'attenzione.

Roma, 28 settembre 2023

Cristina Maggia
Presidente TM di Brescia e AIMMF